

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

10^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Industria, commercio, turismo)

86° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI GIOVEDÌ 8 NOVEMBRE 1990

Presidenza del Presidente CASSOLA

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

«Modifiche alla legge 30 gennaio 1968,
n. 46, sulla disciplina dei titoli e dei marchi
di identificazione dei metalli preziosi»
(2392)

(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE, <i>relatore alla Commissione</i> . Pag. 2, 3, 4	
ALIVERTI (DC)	2
FORNASARI (DC), <i>sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato</i>	3
GIANOTTI (PCI)	3
VEZZOLI (DC)	3

I lavori hanno inizio alle ore 9.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Modifiche alla legge 30 gennaio 1968, n. 46, sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi» (2392)

(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Modifiche alla legge 30 gennaio 1968, n. 46, sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi». Riferirò io stesso alla Commissione.

Il disegno di legge al nostro esame intende equiparare le certificazioni rilasciate dalle Camere di commercio a quelle rilasciate dai laboratori degli Uffici provinciali metrici e del saggio dei metalli preziosi.

Ciò consentirebbe, tra l'altro, di effettuare un maggior numero di esami: dobbiamo ricordare infatti che il numero di esami effettuato dagli Uffici metrici è estremamente limitato.

Con il disegno di legge al nostro esame si vuole in sostanza ampliare la possibilità per le Camere di commercio di utilizzare i propri laboratori di analisi per effettuare i saggi. Si intende inoltre ampliare la rete di sorveglianza per colpire le eventuali frodi, offrendo in tal modo garanzie anche agli altri paesi della Comunità europea in ordine alla produzione italiana.

Invito pertanto la Commissione ad accogliere favorevolmente il provvedimento al nostro esame, che tra l'altro soddisfa le esigenze delle categorie interessate.

Dichiaro aperta la discussione generale.

ALIVERTI. Signor Presidente, voglio subito esprimere il consenso del Gruppo della Democrazia cristiana al testo proposto dal Governo. Ritengo infatti che esso soddisfi pienamente un'esigenza particolarmente avvertita da più settori. Peraltro, già il comma 2 dell'articolo 30 della legge n. 46 del 1968 (che oggi intendiamo modificare) stabiliva che con decreto del Ministro dell'industria poteva essere commissionato alle Camere di commercio provinciali il compito di effettuare l'operazione di saggio di metalli preziosi. Con il provvedimento oggi al nostro esame si intende fare qualcosa di più: i laboratori delle Camere di commercio possono provvedere anche alla certificazione relativa ai prodotti saggiati.

Ritengo che sia questo il nodo centrale del provvedimento presentato dal Governo, che peraltro consente anche alle Camere di commercio di attrezzarsi con idonei laboratori, successivamente sottoposti alla vigilanza del Ministero.

È chiaro però che bisogna correlare tali disposizioni alla situazione degli Uffici provinciali: tutti sappiamo che essi non sono in grado di sovrintendere ad operazioni del genere. È necessario perciò predispor-

re una normativa più puntuale; in sostanza, la facoltizzazione contenuta nel secondo comma dell'articolo 30 della citata legge n. 46 deve essere esplicitata attraverso una norma precisa che credo sia contenuta proprio in questo provvedimento.

Signor Presidente, aderendo alla sua proposta, esprimo parere favorevole sia a nome del Gruppo democristiano, sia a livello personale. Auspico inoltre che il Governo emani un apposito regolamento che, tra l'altro, adegui i diritti camerali corrisposti per i servizi resi. Ritengo infatti che quelli attualmente in vigore non consentano alle Camere di commercio di funzionare puntualmente. Il Governo perciò dovrà, attraverso la decretazione, stabilire le norme organizzative delle Camere di commercio, procedendo anche alla fissazione dei nuovi diritti camerali corrisposti a fronte del saggio dei metalli preziosi.

GIANOTTI. Ritengo che sarebbe stato preferibile ascoltare previamente in Commissione il parere delle categorie interessate, soprattutto perchè la materia al nostro esame è estremamente particolare.

Fatta questa precisazione, dichiaro che il Gruppo comunista voterà a favore del provvedimento. Colgo però l'occasione per fare un'osservazione: si demanda ai laboratori delle Camere di commercio il compito di identificare i marchi ed i metalli preziosi, rilasciando la relativa certificazione. È perciò necessario che le Camere di commercio siano rapidamente in grado di svolgere effettivamente questo ruolo. Esprimo però qualche perplessità da questo punto di vista, considerando soprattutto che le Camere di commercio ancora funzionano in base ad un vecchio ordinamento, ma sono protese verso una nuova normativa che però non è stata ancora varata. In realtà non è chiaro neppure se questa normativa stia ormai vivendo il travaglio che precede il parto o se le doglie non siano neppure iniziate.

Voglio perciò raccomandare al Governo di verificare, in collaborazione con le categorie interessate, che le Camere di commercio siano realmente capaci di provvedere ai nuovi compiti.

VETTORI. Signor Presidente, voglio ribadire il voto favorevole del Gruppo della Democrazia cristiana su questo provvedimento. Anzi, intendo sottolineare che la materia suscita in me particolare interesse: un disegno di legge di analogo contenuto, di cui sono primo firmatario, sarà infatti assegnato tra breve alla nostra Commissione. Sarebbe forse stato opportuno discutere congiuntamente i due provvedimenti, senza dover ritornare ancora una volta sull'argomento. Spero che nel futuro non si verifichino più episodi di tal sorta, anche perchè il disegno di legge di cui sono primo firmatario risale ad un periodo anteriore.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

FORNASARI, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Innanzitutto vorrei ringraziare il relatore, presidente Cassola, e tutti gli intervenuti, per aver arricchito con i loro contributi la discussione su questo disegno di legge, che riguarda un settore di grande delicatezza, in un quadro concorrenziale internazionale sempre più esigente.

Il problema della certificazione è sicuramente reale nel mercato e la risposta offerta con questa normativa appare adeguata. Le difficoltà operative degli Uffici provinciali metrici sono note e quindi nelle realtà produttive dove questo comparto ha un certo rilievo le Camere di commercio sono forse le più adatte per fronteggiare tali esigenze.

Con riferimento alle preoccupazioni del senatore Gianotti, vorrei ricordare che il fondo presso il Ministero dell'industria per agevolare e per intervenire con contributi fino al 50 per cento, (se non ricordo male), per tali iniziative, è un fondo che a tutt'oggi è stato solo parzialmente utilizzato per mancanza di richieste. Il comitato si è riunito a maggio ed ha dato notizia alle Camere di commercio che residuavano ancora fondi disponibili; è stato convocato per la prossima settimana per vedere se nel frattempo interverranno ulteriori richieste. Mi sembra che la preoccupazione del senatore Gianotti sia legittima ma in questo caso siamo in grado di rispondere.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Passiamo all'esame ed alla votazione dell'articolo unico del disegno di legge. Ne do lettura:

Art. 1.

1. Il secondo comma dell'articolo 30 della legge 30 gennaio 1968, n. 46, è sostituito dai seguenti:

«I laboratori delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, che abbiano idonea attrezzatura e offrano adeguate garanzie, possono essere abilitati, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ad effettuare le operazioni di saggio dei metalli preziosi disciplinati dalla presente legge, nonché a rilasciare le certificazioni del titolo dei prodotti saggiati, con validità equipollente a quelle rilasciate dai laboratori degli uffici provinciali metrici e del saggio dei metalli preziosi. Per l'esercizio delle predette attività, i laboratori delle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura sono sottoposti alla vigilanza ed al controllo dell'amministrazione metrica e del saggio dei metalli preziosi.

Con propri decreti il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il parere del Comitato centrale metrico ed i rappresentanti delle associazioni delle categorie interessate a livello nazionale, provvede a:

- a) fissare le modalità e le condizioni per abilitare, ai sensi del comma precedente, i laboratori di saggio delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
- b) aggiornare i metodi ufficiali di saggio per l'accertamento del titolo degli oggetti contenenti metalli preziosi ed i criteri dei prelievi dei campioni;
- c) emanare ogni altra disposizione per l'attuazione delle norme di cui al presente articolo.

Ai fini degli accertamenti di cui all'articolo 21, primo comma, lettera a), l'ufficio provinciale metrico e del saggio dei metalli preziosi competente per territorio può avvalersi, per il saggio dei campioni

prelevati, anche dei laboratori delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura abilitati ai sensi del secondo comma, che provvedono alle analisi ed alla certificazione secondo le disposizioni del regolamento. Il certificato del saggio redatto dai predetti laboratori è utilizzato ai fini della relazione circostanziata all'autorità giudiziaria competente di cui all'articolo 24, comma primo.

Per le certificazioni di cui al secondo comma sono corrisposti, con le stesse modalità, diritti pari alla metà di quelli fissati per le analoghe certificazioni effettuate dai laboratori degli uffici provinciali metrici e del saggio dei metalli preziosi.

Le tariffe dovute ai laboratori di saggio dei metalli preziosi delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura sono soggette all'approvazione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato».

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti il disegno di legge nel suo articolo unico.

È approvato.

I lavori terminano alle ore 9,50.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT. GIOVANNI DI CIOMMO LAURORA